Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Mercoledì, 17 gennaio 1934 - ANNO XII — Numero 13

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 17 GENNAIO 1934-XII:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1933, n. 1837.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1838.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti varî di carattere finanziario.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1839.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771, e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e sono convalidati i decreti Reali 27 giugno 1933, n. 771, e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il suddetto esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 1840.

Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata col comune di Aquila degli Abruzzi per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea da Fonte Cerreto (Assergi) al Campo Imperatore (Gran Sasso d'Italia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 giugno 1927, n. 1110, e 17 aprile 1931, n. 526, per la concessione all'industria privata delle funivie e degli ascensori in servizio pubblico;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentiti la Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 novembre 1933-XII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante del comune dell'Aquila degli Abruzzi per la concessione, al Comune medesimo, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea da Fonte Cerreto (Assergi) al Campo Imperatore (Gran Sasso d'Italia).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 1841.

Approvazione di una convenzione stipulata fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e il Comando della Milizia Portuaria per il trattamento di previdenza al personale della Milizia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530;

Vista la convenzione 1° luglio 1933-XI stipulata fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Comando della Milizia Portuaria, per assicurare il trattamento di previdenza al personale della Milizia stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convenzione 12 luglio 1928, stipulata fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e il Comando della Milizia Portuaria cessa di avere vigore con la data 1° luglio 1933-XI, e con la stessa data è resa esecutiva la convenzione 1° luglio 1933-XI, stipulata con l'Istituto suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 61. — MANCINI.

Convenzione fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e il Comando Gruppo legioni Milizia Portuaria.

Fra il Comando Gruppo legioni Milizia Portuaria (in seguito più brevemente denominata « Milizia Portuaria ») rappresentata dal suo comandante interinale luogotenente generale Raffaldi gr. uff. Vittorio e l'Istituto nazionale delle assicurazioni (in seguito più brevemente denominato « Istituto ») rappresentato dal suo direttore generale gr. uff. dott. Ignazio Giordani, viene stipulata la seguente nuova convenzione collettiva degli appartenenti alla Milizia Portuaria, convenzione che annulla e sostituisce la precedente.

Art. 1.

La Milizia Portuaria si impegna di assicurare presso l'Istituto con decorrenza 1° luglio 1928 tutto il personale ad essa appartenente alla predetta data.

Uguale impegno assume la Milizia Portuaria per il personale assunto in servizio posteriormente o che assumerà in seguito, per il quale la decorrenza del contratto di assicurazione coinciderà con la data di assunzione in servizio.

Art. 2.

L'Istituto assumerà le assicurazioni di cui trattasi mediante polizze individuali da emettersi, secondo i gradi, in base alle tariffe *Mista* o *Mista crescente,* determinate a condizioni di assoluto favore.

Il premio annuo dovuto per ciascun contratto sarà corrisposto in rate annuali anticipate.

L'assicurazione *Mista* garantisce il pagamento del capitale indicato in polizza all'assicurato, se in vita alla scadenza del contratto, o immediatamente dopo il suo decesso, in caso di premorienza.

L'assicurazione *Mista crescente* garantisce il pagamento del capitale indicato in polizza all'assicurato, se in vita alla scadenza del contratto, mentre in caso di premorienza garantisce l'immediato pagamento di un capitale pari a due terzi di quello assicurato a scadenza, aumentato di tanti ennesimi dell'altro terzo per quanti saranno gli anni di assicu-

razione complessivamente decorsi (contando l'anno incominciato come compiuto) essendo la complessiva durata dell'assicurazione, relativa al grado dell'assicurato, espressa in anni.

In caso di invalidità assoluta e permanente dipendente da infortunio occorso per causa di servizio, quando si possa assolutamente escludere il ritorno alla validità, la polizza sarà considerata come sinistrata e all'assicurato divenuto invalido sarà corrisposto il capitale risultante garantito per il caso di morte al momento medesimo della sopravvenuta invalidità.

In caso di invalidità assoluta e permanente non dipendente da infortunio o dipendente da infortunio occorso non per causa di servizio, la polizza garantisce l'esonero del pagamento dei premi ulteriori, fermi restando gli impegni assunti dall'Istituto tanto per il caso di vita tanto per quello di premorienza.

L'invalidità assoluta e permanente si riconosce in tutti gli stessi casi che nella regolamentazione in vigore per le Forze armate dello Stato determinano l'invalidità di 1ª categoria.

Art. 3.

Per gli ufficiali il capitale da assicurare in tariffa *Mista* dovrà risultare uguale, in rapporto al grado, a tante volte le quote sottoindicate per quanti saranno gli anni di servizio che l'assicurato dovrà prestare fino al compimento dei limiti d'età sottosegnati:

per il *Console Generale* L. 5500, limite d'età al compimento del 62° anno;

per il *Console* L. 5000, limite d'età al compimento del 58° anno;

per il *Primo Seniore* L. 4500, limite d'età al compimento del 56° anno;

per il *Seniore* L. 4000, limite d'età al compimento del 54° anno;

per il *Centurione* L. 3000, limite d'età al compimento del 52° anno;

per il *Capo Manipolo* L. 2500, limite d'età al compimento del 50° anno.

Per i sottufficiali e graduati, il capitale da assicurare in tariffa *Mista crescente* dovrà risultare uguale, in rapporto al grado, alle somme sottoindicate percepibili al compimento del 35° anno di servizio, contato per coloro già in servizio al 1° luglio 1928, da questa data.

Per i *Marescialli* L. 45.000; per i *Capi squadra* L. 30.000; per i *Vice capi squadra* L. 30.000; per le *Camicie Nere scelte* L. 20.000;	Al compimento del 35° anno di servizio (e di assicurazione).

Onde, i capitali che risulteranno assicurati per il caso di premorienza per questa categoria, saranno pari a due terzi dei relativi capitali a scadenza, aumentati di tanti 35^mi dell'altro terzo per quanti saranno gli anni di assicurazione decorsi al momento del decesso, e cioè:

per i *Marescialli* a L. 30.000 + tante volte L. 428,57; per i *Capi squadra* L. 20.000 + tante volte L. 285,71; per i *Vice Capi squadra* L. 20.000 + tante volte L. 285,71; per le *Camice Nere scelte* L. 13.333 + tante volte L. 193,65;	Per quanti saranno gli anni di assicurazione decorsi

Ai sottufficiali e graduati che per facoltà loro concessa dalle disposizioni organiche lasceranno il servizio prima del compimento del 35° anno, verrà corrisposto un capitale pari a tanti 35^mi di quello segnato in polizza quanti saranno gli anni di servizio prestati; la differenza tra le somme liquidate agli uscenti e la riserva matematica esistente sui contratti sarà a carico del fondo riserva istituito dalla Milizia Portuaria.

Per le camicie nere, il capitale da assicurare in forma *Mista* sarà di L. 10.000 riscuotibili al compimento del 15° anno di servizio (contato per coloro già in servizio al 1° luglio 1928, da questa data) o subito dopo il decesso in caso di premorienza.

Per gli appartenenti alle specialità che prestassero servizio oltre la stabilita scadenza del contratto di assicurazione, il capitale con tali contratti costituito sarà trattenuto presso l'Istituto e iscritto in partita di deposito, a favore della quale il Comando della Milizia Portuaria continuerà a versare il premio inscritto nella polizza scaduta intestata agli interessati.

Tali depositi per i quali l'Istituto conteggerà l'interesse al saggio del 4 % all'anno, verrà estinto col pagamento della sua consistenza agli interessati, non appena questi avranno cessato di prestare servizio.

Art. 4.

Il contributo a carico dello Stato per il trattamento di previdenza del personale dipendente dalla Milizia Portuaria è stabilito nella misura del 9 % degli assegni in effettivo godimento; e la quota a carico del personale in quella del 6 % degli assegni goduti alla data della presente convenzione. In caso di eventuali riduzioni degli assegni, i necessari complementi di contributo saranno a carico del personale.

L'assegno da prendere per base nel computo delle percentuali di cui sopra è per gli ufficiali lo stipendio, per i marescialli lo stipendio maggiorato dalla indennità di Milizia Portuaria, per i capi squadra e vice capi squadra, camicie nere scelte e camicie nere, la paga maggiorata della indennità di Milizia Portuaria, per gli allievi camicie nere la paga.

Art. 5.

In dipendenza dell'impegno assunto dalla Milizia Portuaria di assicurare tutto il personale dipendente in base alle norme stabilite dalla presente convenzione, l'Istituto si obbliga di accettare senza visita medica tutto il personale appartenente alla Milizia Portuaria.

Art. 6.

In caso di promozione, a seconda della categoria cui appartiene l'assicurato, sarà proceduto come appresso:

per gli *ufficiali* comportando la promozione uno spostamento dei limiti di età, si prolungherà la durata delle polizze già emesse ed il nuovo capitale assicurato sarà pari alle somme dei prodotti delle corrispondenti aliquote indicate all'articolo 3° per il numero degli anni di permanenza nei vari gradi.

Precisamente, all'atto della promozione, la riserva matematica della polizza in vigore verrà impiegata a premio unico, per la nuova durata, per dar luogo ad un determinato capitale; la differenza fra il capitale relativo al nuovo grado e quello garantito a premio unico, sarà assicurato a premio annuo per la nuova durata.

Per i *sottufficiali* e *graduati*, comportando la promozione soltanto un aumento del capitale assicurato (ferme restando la durata della assicurazione contata a decorrere dalla data di assunzione in servizio) si procederà alla emissione di una polizza suppletiva per la somma pari alla differenza fra il

capitale già assicurato e quello relativo al nuovo grado; più precisamente, detta polizza suppletiva, avente la medesima scadenza della polizza base sarà stabilita nelle sue componenti di capitale costante e di capitale crescente, in modo da riportare l'assicurazione a quella che sarebbe stata qualora l'assicurato avesse iniziato il trattamento assicurativo col nuovo grado.

Art. 7.

Il beneficio delle polizze dovrà essere attribuito, per il caso di premorienza, alle persone prescelte dall'assicurato restando convenuto che, ove questi sia coniugato, detto beneficio dovrà essere attribuito alla moglie ed ai figli.

Art. 8.

Il Comando della Milizia Portuaria assume la figura giuridica di contraente delle polizze che saranno emesse per le assicurazioni di cui è oggetto la presente convenzione: da esso quindi saranno pagati i premi annui pattuiti; mentre i capitali assicurati per il tramite del Comando medesimo saranno corrisposti agli assicurati, se in vita alla scadenza della polizza, oppure al beneficiario o ai beneficiari in caso di premorienza.

Art. 9.

In caso di cessazione dal servizio dell'assicurato, sempre che trattisi di ufficiale, sottufficiale, graduato o camicia nera raffermata, questi subentra nella proprietà della polizza come privato contraente e potrà continuare a corrispondere in proprio il premio annuo convenuto, maggiorato del 3 %, oppure rescindere, riscattare o ridurre il contratto di assicurazione giusto quanto è previsto dalle condizioni generali di polizza.

Non spetta all'assicurato la proprietà della polizza ed il valore di riscatto di questa sarà eseguito a favore del Comando della Milizia Portuaria:

a) *per gli ufficiali*:

1° in seguito a perdita di cittadinanza;

2° in seguito a condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3° in seguito a condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione, concussione;

4° in seguito a condanna a qualunque pena pronunciata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione.

b) *per i sottufficiali, graduati e CC. NN. raffermate*:

nei casi precedenti e in tutti gli altri in cui l'allontanamento sia determinato da motivi disciplinari.

Le CC. NN. che cessano dal servizio al termine della ferma obbligatoria o che siano prosciolte prima del termine della ferma non hanno diritto a subentrare nella proprietà della polizza. Il riscatto di questa viene eseguito a favore del Comando della Milizia Portuaria. Alle CC. NN. che cessano dal servizio per ultimata ferma il Comando Milizia Portuaria corrisponderà un premio di servizio di L. 450, il cui pagamento verrà effettuato a carico del fondo di integrazione di cui al successivo articolo.

Il valore del riscatto sarà ragguagliato alla intera riserva matematica determinata in base ai premi puri, tavola *M* (1901) 4 1/2, costituitasi sul contratto al momento del riscatto; però per i casi di cessazione dal servizio al termine della ferma triennale, sarà garantito quale minimo valore di riscatto (quando trattasi di polizze stipulate a favore di CC. NN. sulle quali siano state corrisposte 3 intere annualità di premio) la somma di L. 1450.

Sempre per i casi sopra indicati, il diritto al riscatto sarà riconosciuto a partire dall'avvenuto pagamento della 1ª annualità di premio.

Art. 10.

Allo scopo di integrare il capitale assicurato e di provvedere a fini assistenziali non previsti dalla presente assicurazione sulla vita, è istituito un « Fondo di integrazione » custodito dall'Istituto in deposito fruttifero al saggio di interesse del 4 % all'anno, ed alimentato:

a) dalla rimanenza attiva del fondo di integrazione esistente alla data del 1° luglio 1933-XI;

b) dalla differenza fra il 15 % del cumulo degli assegni, presi per base dal computo delle percentuali di cui al secondo comma dell'art. 4 e le somme effettivamente dovute per premi di assicurazione e tasse sulle polizze in vigore;

c) dal valore di riscatto delle polizze e delle partite già accreditate a favore di assicurati che abbiano perso il diritto alla proprietà della polizza (escluse le CC. NN. che cessino dal servizio dopo la ferma triennale di cui al comma seguente);

d) dalla differenza fra il valore di riscatto di polizze relative a CC. NN. che cessino dal servizio dopo la ferma triennale ed il premio di servizio di L. 450;

e) dagli interessi maturati su dette somme.

L'importo complessivo dei cespiti annui del fondo di integrazione è destinato ad accreditare alla fine di ogni esercizio finanziario una assegnazione integrativa su apposito conto individuale intestato ad ogni ufficiale, sottufficiale, graduato e camicia nera raffermata e a costituire una riserva da impiegarsi per i seguenti scopi:

1° per speciali previdenze integrative:

a) a favore dei singoli nei casi di esonero dal servizio per ragioni di età e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato, e in casi di circostanze pietose (infortuni, malattie, dissesti, ecc.);

b) a favore delle famiglie, in caso di decesso in servizio, quando il capitale assicurato sia considerato insufficiente;

2° per completare eventualmente le assegnazioni individuali secondo le modalità sottoesposte;

3° per provvedere alle integrazioni a favore dei sottufficiali e graduati, nei casi di cui all'art. 3, 4° comma;

4° per provvedere a spese varie di esercizio.

Le assegnazioni individuali da accreditare annualmente come sopra è detto, saranno ragguagliate alle misure seguenti:

L. 1.500 per gli ufficiali generali e superiori;
» 1.000 per gli ufficiali inferiori;
» 600 per i marescialli;
» 400 per i capi squadra e vice capi squadra;
» 300 per le camicie nere scelte;
» 200 per le camicie nere raffermate.

Nel caso in cui l'importo annuo dei cespiti del fondo di integrazione non consenta di eseguire gli accreditamenti individuali nelle misure predette, questi verranno ridotti con criterio proporzionale e integrati, ove sia possibile, e fino al raggiungimento delle misure stabilite, mediante prelevamenti dalla riserva.

Con la rimanenza attiva del fondo di integrazione esistente al 1° luglio 1933 verrà provveduto ad eseguire nei conti individuali intestati, come sopra è detto, agli appartenenti alla Milizia Portuaria in servizio alla data predetta,

un accreditamento ragguagliato agli anni di servizio prestati in guerra e nella specialità, nella misura che verrà stabilita su proposta del Comando della Milizia Portuaria con determinazione del Ministro delle comunicazioni.

Gli accreditamenti nei singoli conti individuali, da eseguire annualmente secondo i criteri precedentemente stabiliti e le erogazioni a carico della «Riserva», verranno parimenti effettuati con determinazione del Ministro delle comunicazioni su proposta del Comando della Milizia Portuaria.

Il pagamento dei capitali costituiti è effettuato a favore dei singoli interessati dopo la loro cessazione definitiva dal servizio o a favore della persona designata nella polizza di assicurazione in casi di premorienza.

Nessun accreditamento verrà operato nei conti individuali a titolo di interessi, essendo questi devoluti, come è stabilito nel precedente comma *c*) a favore della massa globale del fondo di integrazione.

Art. 11.

Per la stipulazione delle polizze la Milizia Portuaria rimetterà all'Istituto gli elenchi del personale dipendente con l'indicazione dei seguenti elementi:

nome, cognome e paternità;
grado;
decorrenza della polizza;
assegno annuo;
indicazione del beneficiario o dei beneficiari in caso di premorienza.

Non sarà dovuto alcun costo di polizza e di allegati nè sarà applicato alcun diritto di quietanza per i premi successivi.

La tassa governativa in base all'art. 6 della legge 7 aprile 1930, n. 456, viene ridotta per la presente assicurazione dal 2 al 0,50 % del premio.

Art. 12.

Il Comando della Milizia Portuaria effettuerà ogni pagamento direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, alla quale indirizzerà pure ogni comunicazione relativa alla presente convenzione e l'Istituto effettuerà ogni pagamento al Comando della Milizia stessa.

Art. 13.

Sono pienamente valide le condizioni generali di polizza salvo le deroghe a favore della Milizia Portuaria contenute negli articoli precedenti.

Art. 14.

La presente convenzione che annulla e sostituisce quella già in vigore approvata con R. decreto 24 dicembre 1928, n. 3408, sarà resa esecutiva con apposito R. decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Emanato detto R. decreto si provvederà alla trasformazione delle polizze in vigore per adeguarle alle nuove condizioni di tariffa e alle nuove norme stabilite dalla presente convenzione: tale trasformazione prenderà effetto dal 1° luglio 1933, prossima scadenza del premio annuale.

Art. 15.

La presente convenzione rimarrà in vigore fino a che non sia denunciata da una delle parti contraenti. In tal caso resteranno però inalterate tutte le condizioni relative alle polizze in vigore.

Art. 16.

Fanno parte integrale della presente convenzione:

a) le tabelle per l'applicazione della tariffa mista di favore (*allegato* 1);

b) le tabelle per l'applicazione della tariffa mista crescente di favore (*allegati* 2 e 3);

c) la tavola per la determinazione dei valori di riscatto (*allegato* 4);

d) le tabelle per la determinazione della riserva matematica (*allegato* 4).

Roma, addì 1° luglio 1933 - Anno XI

p. *l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*:
Il Direttore generale: GIORDANI.

p. *il Comando della Milizia Portuaria*
Il Comandante: *Lgt. Generale* VITTORIO RAFFALDI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

ALLEGATO 1.

COLLETTIVA « MILIZIA PORTUARIA »

TARIFFA MISTA A PREMIO ANNUO PER I SIGG. UFFICIALI

Premi annui per ogni 1000 lire di capitale assicurato

ETÀ	ETÀ ALLA SCADENZA ANNI					
	62	58	56	54	52	50
	Console Generale	Console	Primo Seniore	Seniore	Centurione	Capo Manipolo
20	16,85	18,35	19,30	20,45	21,90	23,65
21	17,35	18,95	20,00	21,25	22,80	24,65
22	17,90	19,60	20,70	22,10	23,75	25,75
23	18,45	20,30	21,50	22,95	24,80	26,95
24	19,05	21,05	22,30	23,90	25,90	28,25
25	19,70	21,85	23,20	24,95	27,10	29,65
26	20,40	22,70	24,20	26,05	28,40	31,20
27	21,10	23,60	25,25	27,30	29,80	32,85
28	21,90	24,60	26,40	28,60	31,35	34,75
29	22,80	25,70	27,65	30,05	33,10	36,80
30	23,70	26,90	29,00	31,65	34,95	39,10
31	24,70	28,15	30,45	33,40	37,05	41,65
32	25,80	29,55	32,10	35,30	39,35	44,50
33	26,95	31,10	33,85	37,40	41,95	47,70
34	28,25	32,75	35,80	39,75	44,85	51,30
35	29,60	34,55	38,00	42,35	48,05	55,45
36	31,10	36,60	40,35	45,25	51,70	60,20
37	32,70	38,75	43,00	48,55	55,90	65,65
38	34,45	41,20	45,95	52,20	60,65	72,10
39	36,35	43,85	49,25	56,40	66,10	79,65
40	38,40	46,85	52,90	61,15	72,50	88,75
41	40,70	50,15	57,10	66,65	80,10	99,85
42	43,15	53,90	61,90	73,05	89,20	113,80
43	45,95	58,15	67,45	80,65	100,35	131,70
44	49,00	62,95	73,90	89,75	114,25	155,55
45	52,45	68,55	81,55	100,90	132,15	189,00
46	56,30	75,10	90,70	114,85	156,05	—
47	60,65	82,80	101,95	132,80	189,50	—
48	65,65	92,10	115,95	156,70	—	—
49	71,45	103,40	134,00	190,20	—	—
50	78,15	117,55	158,00	—	—	—
51	86,05	135,70	191,60	—	—	—
52	95,45	159,85	—	—	—	—
53	106,95	193,50	—	—	—	—
54	121,30	—	—	—	—	—
55	139,80	—	—	—	—	—
56	164,55	—	—	—	—	—
57	198,85	—	—	—	—	—

RAFFALDI. GIORDANI.

ALLEGATO 2.

COLLETTIVA - « MILIZIA PORTUARIA »

TARIFFA DI ASSICURAZIONE « MISTA CRESCENTE » PER SOTTUFFICIALI E GRADUATI

La presente tariffa garantisce, in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto un capitale di L. 1000; in caso di sua premorienza il pagamento immediato agli eredi di una somma pari a L. 666,67 ($^2/_3$ di 1000) aumentata di tanti trentacinquesimi delle altre L. 333,33 ($^1/_3$ di 1000) e cioè L. 9,52 per quanti saranno gli anni decorsi dalla data di assunzione in servizio (stipulazione della polizza base) al momento del decesso, trentacinque essendo il numero di anni di durata del contratto iniziale.

ETÀ	PREMI ANNUI ‰ DI MISTA CRESCENTE — Durata dell'assicurazione: anni 35	30	25	20	15	10
18	18,15	22,25	28,30	37,70	53,75	86,60
19	18,25	22,40	28,40	37,80	53,90	86,80
20	18,35	22,45	28,45	37,85	53,95	86,90
21	18,50	22,50	28,50	37,90	54,00	86,90
22	18,60	22,55	28,55	37,90	54,00	86,90
23	18,75	22,60	28,60	37,95	54,00	86,90
24	18,85	22,65	28,60	37,95	54,00	86,90
25	19,05	22,75	28,65	37,95	54,00	86,90
26	19,20	22,90	28,70	38,00	54,05	86,90
27	19,40	23,05	28,80	38,05	54,05	86,90
28	19,60	23,25	28,90	38,10	54,10	86,90
29	19,85	23,45	29,00	38,20	54,10	86,95
30	20,10	23,70	29,10	38,30	54,20	86,95
31	—	23,95	29,35	38,40	54,30	87,00
32	—	24,25	29,60	38,50	54,40	87,05
33	—	24,50	29,90	38,70	54,50	87,15
34	—	24,85	30,15	38,85	54,65	87,30
35	—	25,20	30,50	39,05	54,80	87,40
36	—	—	30,85	39,35	55,00	87,55
37	—	—	31,20	39,70	55,20	87,75
38	—	—	31,65	40,10	55,40	87,95
39	—	—	32,05	40,50	55,65	88,10
40	—	—	32,55	40,90	55,85	88,30
41	—	—	—	41,35	56,30	88,50
42	—	—	—	41,80	56,75	88,70
43	—	—	—	42,40	57,25	88,95
44	—	—	—	42,95	57,75	89,20
45	—	—	—	43,55	58,30	89,50
46	—	—	—	—	58,90	90,10
47	—	—	—	—	59,50	90,70
48	—	—	—	—	60,25	91,45
49	—	—	—	—	61,05	92,15
50	—	—	—	—	61,90	92,90
51	—	—	—	—	—	93,75
52	—	—	—	—	—	94,60
53	—	—	—	—	—	95,50
54	—	—	—	—	—	96,65
55	—	—	—	—	—	97,90

RAFFALDI. GIORDANI.

ALLEGATO 3.

COLLETTIVA - « MILIZIA PORTUARIA »

Assicurazione: MISTA — Durata: ANNI 15

"CAMICIE NERE"

ETÀ	PREMIO ANNUO ‰	ETÀ	PREMIO ANNUO ‰
18	54,25	35	55,45
19	54,40	36	55,65
20	54,45	37	55,90
21	54,50	38	56,10
22	54,50	39	56,40
23	54,50	40	56,65
24	54,50	41	57,10
25	54,50	42	57,60
26	54,55	43	58,15
27	54,55	44	58,70
28	54,60	45	59,30
29	54,65	46	59,95
30	54,75	47	60,65
31	54,85	48	61,45
32	54,95	49	62,35
33	55,10	50	63,30
34	55,25		

RAFFALDI. GIORDANI.

ALLEGATO 4.

VALORI DI RISCATTO

A norma dell'art. 9 della presente convenzione il valore di riscatto per il caso di cessazione dal servizio dell'ufficiale, sottufficiale, graduato e camicia nera è ragguagliato alla intera riserva matematica costituitasi sulla polizza.

Tale riserva sarà determinata di volta in volta in base ai premi puri, Tavola M (1901) della popolazione italiana, tasso di interesse 4,50 %.

Per le CC. NN. il valore di riscatto garantito al termine della ferma triennale (quando sulle polizze siano state pagate tre intere annualità di premio) sarà di L. 1450, (beninteso, ferma restando la condizione che venga assicurato un capitale di L. 10.000 con polizza durata 15 anni).

RAFFALDI. GIORDANI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 1842.

Proroga di termini per la costruzione della ferrovia Casalecchio-Vignola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 10 aprile 1930, n. 896, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 26 marzo stesso anno per la concessione alla provincia di Bologna

della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1932, n. 376, col quale venne approvato l'atto aggiuntivo 1° marzo 1932, per la parziale modifica dei patti di concessione;

Vista l'istanza 28 novembre 1932 con la quale l'Amministrazione provinciale di Bologna ha domandato una proroga del termine stabilito dall'art. 2 dell'atto aggiuntivo sopracitato per la presentazione del progetto circa i maggiori lavori di cui all'art. 1 dell'atto aggiuntivo medesimo, termine scaduto il 29 giugno 1932;

Ritenuta l'opportunità di subordinare la concessione della proroga in parola ad un abbreviamento del termine stabilito con l'art. 3 dell'anzidetto atto aggiuntivo per l'ultimazione dei lavori di costruzione e l'apertura della linea all'esercizio;

Vista la deliberazione in data 9 agosto 1933 con la quale la concessionaria Amministrazione provinciale di Bologna ha accettato la fattale condizione dell'abbreviamento del termine per la ultimazione dei lavori;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordata in via di sanatoria la proroga fino al 31 gennaio 1933 del termine per la presentazione del progetto esecutivo dei maggiori lavori di cui all'art. 1 dell'atto aggiuntivo 1° marzo 1932, approvato con R. decreto 10 stesso mese ed anno, n. 376, contenente modifiche ai patti di concessione della ferrovia Casalecchio-Vignola.

Art. 2.

A modifica dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo predetto il termine per la costruzione dell'intera linea e per l'apertura all'esercizio viene stabilito in mesi 35 dalla data di approvazione del progetto esecutivo predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 63. — MANCINI.

LEGGE 3 gennaio 1934, n. 6.
Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Mezzenile situata a sinistra del fiume Stura, comprendente le frazioni Pessinetto, Pessinetto Fuori e Gisola, è costituita in comune autonomo con denominazione e capoluogo « Pessinetto ».

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.
Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere in Treviso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente dell'Ospedale civile « Elena di Savoia » di Treviso, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'Ospedale stesso una Scuola-convitto professionale per infermiere, nonchè il riconoscimento giuridico della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale civile « Elena di Savoia » di Treviso ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1683)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una palestra-ginnastica disposta a suo favore dal comune di Tivoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto in data 31 ottobre 1933, n. 483 di repertorio, a rogito del dott. Ippolito Urbani, segretario capo del comune di Tivoli, atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, la palestra « Amos Maramotti » posta in Tivoli, via Colsereno, non ancora censita, obbligandosi a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra, mentre l'Opera nazionale Balilla, per parte sua, si è obbligata a corrispondere al comune di Tivoli la somma di L. 95.000 come contributo nella spesa sostenuta dal Comune per la costruzione della palestra suddetta;
Veduta la deliberazione n. 16 in data 21 dicembre 1933-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Tivoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1934.

Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Almasio Luigi fu Gaudenzio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Almasio Angelo di Luigi, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Almasio Angelo è nominato rappresentante del sig. Almasio Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1682)

DECRETO PREFETTIZIO 14 dicembre 1931.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-1253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pangher di Nicolò, nato a Muggia il 22 ottobre 1866 e residente a Muggia, 73, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pangher, nata Furlan di Giacomo, nata il 26 ottobre 1869, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° aprile 1899, figlio;
3. Annunziata di Giuseppe, nata il 25 marzo 1902, figlia;
4. Basilio di Giuseppe, nato il 15 ottobre 1905, figlio,
5. Giordano di Giuseppe, nato il 23 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(75)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione « Isola di Quincinetto » in provincia di Aosta.

Con decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, n. 4583, è stato approvato — con le modifiche contenute nel decreto stesso — lo statuto del Consorzio d'irrigazione « Isola di Quincinetto », con sede nel comune di Carema, provincia di Aosta.

(1685)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Marchierù in provincia di Torino.

Con decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, n. 4526, è stato approvato — con le modifiche contenute nel decreto stesso — lo statuto del Consorzio irriguo di Marchierù, con sede in Villafranca Piemonte, provincia di Torino.

(1686)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 11.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.074
Inghilterra (Sterlina)	61.685
Francia (Franco)	74.575
Svizzera (Franco)	369.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.06
Cecoslovacchia (Corona)	56.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.568
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.13
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.22
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	89.975
Id. 3,50% (1902)	89.575
Id 3% lordo	66.725
Consolidato 5%	96.125
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.85
Id id. id. 1941	105.90
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.475

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 25 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la e[illegible] per l'ammissione [illegible] pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 25 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite di età è elevato ad anni 39, e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno partecipare al concorso senza limitazioni di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nei Regi provveditoriati agli studi, ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dello inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciata dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*), coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di 3 prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, di osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1699)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella *C*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 60 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

Non più di un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito alle donne.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una Scuola Regia o pareggiata.

Gli aspiranti al concorso medesimo debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato ad anni 35 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i predetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

I candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno partecipare al concorso senza limitazione di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certicato dell'esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendeza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*), coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimentao in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La graduatoria del vincitore del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Però le donne non potranno essere incluse nella graduatoria dei vincitori oltre il numero di 20.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1703, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1761)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 15 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (tabella *A*);
Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu modificato il ruolo predetto (tabella *D*);
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 15 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Non più di un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito alle donne.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parti i giovani muniti del diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di Scuola secondaria di avviamento professionale Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di Scuola professionale di secondo grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una Scuola Regia o pareggiata.

Gli aspiranti al concorso medesimo debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, le vedove o sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*), coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. Però le donne non potranno essere incluse nella graduatoria dei vincitori oltre il numero di 5.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 ed, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1698)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 20 posti di vice ragioniere (gruppo B) nel ruolo dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dei Regi provveditorati agli studi (tabella C);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 20 posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di abilitazione tecnica (Sezione commercio e ragioneria) oppure di diploma di perito o ragioniere commerciale rilasciati dai Regi Istituti commerciali.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, con la indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*) coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Saranno materie delle prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto, oltre il programma delle prove scritte, il diritto corporativo e sindacale, nozioni di statistica e nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 giugno 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1700)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 20 posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, col quale fu approvato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (tabella *A*);

Veduto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, col quale fu modificato il ruolo predetto (tabella *D*);

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1933, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, a 20 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prender parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valore militare ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno partecipare al concorso senza limitazione di età i candidati appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè coloro che alla data del presente decreto prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile, da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito e contenere la elencazione di documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data di iscrizione;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti, alla dipendenza del Comando Supremo.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale, dovranno comprovare la loro qualità con documenti legali.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa; dalla presentazione della fotografia di cui alla lettera *i*), coloro che siano forniti di libretto ferroviario personale.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, num. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con apposito avviso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate 8 ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della educazione nazionale, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante norme a favore dell'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1697)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.